



COMUNE DI SALA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.**

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione - Seduta pubblica

L'anno DUEMILADIECI (2010), addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:30 Sala Consiliare di P.zza Marconi n. 1 - Padulle, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale, si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, alla trattazione del presente oggetto risultano:

N. ORDINE	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	TOSELLI VALERIO	X	
2	BASSI EMANUELE	X	
3	DE MICHELE MICHELE	X	
4	RIBERTO ELEONORA	X	
5	MANARESI TIZIANA	X	
6	VIGNOLI MASSIMILIANO	X	
7	RAPPINI NORBERTO	X	
8	BIANCHINI VALENTINO	X	
9	MORANDI IORIS	X	
10	BRIVIO CATIA	X	
11	GOVONI MARIA CHIARA	X	
12	TABARINI SAVERIO	X	
13	TOSI ELISABETTA	X	
14	BERTONI ANGELA	X	
15	MARCHESI RENATO	X	
16	DE SALVO STEFANO	X	
17	FAZIOLI STEFANO	X	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARTINO GREGORIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TOSELLI VALERIO - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al n.2 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: De Salvo Stefano, Vignoli Massimiliano, Govoni Maria Chiara.

Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori: Fanin Paola, Zampighi Carla.

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola alla Rag. Lina Caradonna che espone le modifiche. Per la discussione si rimanda alla deregistrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione n. 10 del 25/3/1999, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.", esecutiva;

VISTE le successive modifiche apportate con atti del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2000, n. 16 del 27/02/2002, n. 100 del 23/12/2002, n. 26 del 29/03/2004, n. 13 del 21/02/2005, n. 7 del 26.1.2006, n. 41 del 30.5.2006, n. 16 del 15/2/2007, n. 5 del 17.1.2008 e n. 65 del 18/12/2008, esecutive;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 con il quale è data facoltà ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L.448/2001 (Finanziaria 2002), che stabilisce che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la nota 5602 del 16.3.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che chiarisce che detti regolamenti devono essere approvati prima del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente regolamento, volte ad adeguare il regolamento stesso alle più recenti interpretazioni legislative, al fine di consentire l'ordinario svolgimento delle attività da parte dell'ufficio tributi comunale;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile d'Area;

CON VOTI favorevoli n. 13 espressi nei modi e forme di legge e n. 4 astensioni (Tosi Elisabetta, Bertoni Angela, Marchesi Renato e De Salvo Stefano);

DELIBERA

1. di modificare, per i motivi di cui alle premesse, il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili" approvato con proprio atto n. 10 del 25/03/1999 e successive modifiche, come segue:

- **art. 6 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa):**

viene modificata l'ultima parte del comma 1. e pertanto viene riscritto come segue:

“ 1 Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per “alloggio non locato”, l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabile a fini abitativi, non utilizzata come residenza del possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria), non locata, né utilizzata dai familiari o altri a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica).”

2. di approvare il nuovo testo del Regolamento coordinato con le modifiche apportate, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. di dare atto che:

- le modifiche al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2010;
- che è stato acquisito il parere favorevole sul provvedimento in oggetto, espresso dal funzionario responsabile ai sensi dell'art.49 – I° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Valerio Toselli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gregorio Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di giorni quindici dal 15/02/2010 al 02/03/2010, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sala Bolognese, li 15/02/2010

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Luana Cocchi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, li

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE

[*] E' diventata esecutiva il 25/02/2010 per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

[] E' stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. n. 267/2000.

[] E' stata _____

Sala Bolognese, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gregorio Martino

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, li



PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Deliberazione di

Consiglio Comunale

Giunta Comunale

Oggetto: n. 8

Seduta del 11/02/2010

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
<p>DATA: 02/02/2010</p> <p>Servizio Proponente</p> <p>SERVIZIO TRIBUTI</p> <p><i>Si esprime parere favorevole</i></p> <p>IL RESPONSABILE AREA</p> <p>F.to Caradonna Lina</p>	<p>DATA:</p> <p>Euro ()</p>

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

PROVINCIA DI BOLOGNA

***REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI***

TESTO COORDINATO

Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 25.3.99

Controllato dal CO.RE.CO. di Bologna in data 6.4.99 al Prot. n. 2928

Ripubblicato all'Albo per quindici giorni dal 28.4.99 al 13.5.99

Modificato con deliberazione n. 69/C.C. del 29.12.2000, controllata dal CO.RE.CO. di Bologna in data 10.1.2001 al Prot. n. 2001000177.

Modificato con deliberazione n. 16/C.C. del 27.2.2002, esecutiva il 2.4.2002.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 5.4.2002 al 20.4.2002.

Modificato con deliberazione n. 100/C.C. del 23.12.2002, esecutiva il 20.1.2003.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 6.2.2003 al 21.2.2003

Modificato con deliberazione n. 26/C.C. del 29.3.2004

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 30.4.2004 al 15.5.2004

Modificato con deliberazione n. 13/C.C. del 21.2.2005.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 16.6.2005 all'1.7.2005.

Modificato con deliberazione n. 7/C.C. del 26.1.2006.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 7.3.2006 al 22.3.2006

Modificato con deliberazione n. 41/C.C. del 30.5.2006

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. Dal 6.7.2006 al 21.7.2006

Modificato con deliberazione n. 16/C.C. del 15.2.2007

Ripubblicato all'Albo pretorio per 15. gg. dal 15.3.2007 al 30.3.2007

Modificato con deliberazione n. 5/C.C. del 17.1.2008

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 13.2.2008 al 28.2.2008

Modificato con deliberazione n. 65/C.C. del 18.12.2008

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 29.1.2009 al 13.2.2009

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato
- Art. 3 - Aree Fabbricabili
- Art. 4 - Qualifica di coltivatore diretto
- Art. 5 - Fabbricati di interesse storico e artistico
- Art. 6 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)

TITOLO II: DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

- Art. 7 - Dichiarazione o denuncia
- Art. 8 - Attività di controllo

TITOLO III: VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 9 - Versamenti e riscossione
- Art. 10 - Rimborsi in genere e compensazione

TITOLO IV: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 11 - Aliquote e detrazioni
- Art. 12 - Abitazione principale
- Art. 13 - Pertinenze
- Art. 14 - Agevolazioni sulle locazioni di immobili ad uso abitativo
- Art. 15 - Immobili posseduti da enti non commerciali
- Art. 16 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 17 - Terreni fuori campo di applicazione dell'ICI

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 18 - Entrata in vigore

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti ed, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 25/03/1999.

Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.

2 - L' area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, in tal caso l'imposizione parte dal giorno indicato nella comunicazione di “inizio lavori” o, in mancanza di questa, dal giorno del rilascio della concessione edilizia o dalla data di utilizzazione ai fini edificatori se antecedente.

Art. 3 - Aree fabbricabili

1. Con apposito regolamento sono state definite le aree edificabili e il calcolo del valore venale annuo delle aree stesse.

2 - Si fa luogo al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili solo a partire dalla data di adozione dei nuovi strumenti urbanistici.

3 - La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile in base allo strumento urbanistico approvato e vigente.

4 - Il rimborso compete per non più di cinque anni d'imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore come area edificabile e, comunque, dalla data di adozione delle varianti agli strumenti urbanistici.

5 - Il funzionario responsabile, in deroga ai termini di legge dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili solo dall'entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici.

6 - L'inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali l'adozione di varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

7 - Il diritto di rimborso è riconosciuto a condizione che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle

varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 3;

c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;

d) non vi sia stata utilizzazione edificatoria abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

8. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:

- a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;
- b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto, in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto, in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.

Art. 4 - Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett.b) e 9 del D. Lgs. 504/92, si considerano coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1/1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, purchè in possesso di regolare partita IVA per l'attività agricola.

2. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, e pertanto da tale periodo di imposta cessa il beneficio delle agevolazioni di cui all'art. 9 del D. lgs. 504/1992.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, devono soddisfare le condizioni previste dall'art. 2 del D.P.R. 23/3/1998 n.139.

Art. 5 - Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo (aumentata del 5%) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1, oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

2 - Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20. Per la quantificazione del relativo valore la rendita così determinata va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo di categoria catastale di appartenenza.

**Art. 6 - Alloggio non locato e residenza secondaria
(o seconda casa).**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabile a fini abitativi, non utilizzata come residenza del possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria), non locata, né utilizzata dai familiari o altri a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica).

(1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non utilizzata come residenza del possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria), non locata (con o senza regolare contratto d'affitto) né utilizzata dai familiari o altri, (con o senza comodato a terzi o uso gratuito registrato).

2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa". l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

3. Non si considera "alloggio non locato o "residenza secondaria (seconda casa)", l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente.

Titolo II: DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 7 - Dichiarazione o denuncia

1- Nei casi in cui è fatto obbligo al contribuente di procedere alla presentazione della dichiarazione ai fini ICI la stessa deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto al quale si sono verificate le modifiche sugli appositi modelli approvati con decreto ministeriale.

2. Nei casi di abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta, che la utilizzano come abitazione principale, per avere diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, è fatto obbligo al contribuente di procedere alla presentazione di apposita comunicazione entro il termine di scadenza del primo pagamento utile, a pena di decadenza dall'agevolazione.

Art. 8 - Attività di controllo

(1. La giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, compresi gli anni di imposta 1998 e precedenti, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.)

1 abrogato

(2. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni di cui al precedente Art. 7, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato.)

2 abrogato

3. In relazione a quanto stabilito dall'art.3, comma 57, L.23.12.1996 n. 662 e della lettera p), comma 1 art. 59 D.Lgs. 15.12.1997 n.446, una percentuale del gettito può essere destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. *(secondo le modalità che verranno definite dalla Giunta Comunale).*

Titolo III: VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 9 - Versamenti e riscossione

1. Il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonchè il pagamento tramite sistema bancario e modello F24.

2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso e contestualmente deve essere data comunicazione al servizio tributi del comune.

3. La norma del precedente comma 2, secondo periodo, si applica anche per tutti gli accertamenti emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:

- a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purchè accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
- b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
- c) i versamenti effettuati tempestivamente, entro i termini di legge, al comune non competente.

5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protrato per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protrato per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protrato per almeno 15 giorni.

6. Fermo restando quanto previsto all. art.10, comma 3, e art. 12 del D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 52, L. 446/97, le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, possono essere rimosse tramite la procedura indicata nel R.D. 14/04/1910, n. 639.

7. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8 Il versamento minimo dell'imposta ordinaria annuale è stabilito in € 2,07, pertanto sino a concorrenza di tale importo il tributo non è dovuto.

Art. 10 – Rimborsi in genere e compensazione

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.

3. A norma dell'art. 2033 del codice civile chi ha pagato senza alcun presupposto una somma non dovuta ha diritto al rimborso degli interessi a decorrere dalla data della domanda di restituzione.

4. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

5. (Abrogato)

Titolo IV: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 11 – Aliquote e detrazioni

1. Il Consiglio comunale delibera le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale (e per le fattispecie a questa assimilate) entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma precedente si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti l'anno precedente.

3. La medesima detrazione, di cui al comma 1, stabilita dal Comune per l'abitazione principale, si applica anche relativamente all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 12 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari risultano residenti.

2. Sono state equiparate alle abitazioni principali, in base alla vigente normativa:

- a) unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza del socio assegnatario;
- b) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
- c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la residenza dall'abitazione in questione ad istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) l'abitazione posseduta da un soggetto che (*la legge obbliga a risiedere*) **per legge risiede** in un altro Comune per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora dimostri che abitualmente dimora presso l'abitazione di cui sopra.

Art. 13 - Pertinenze.

1. Sono considerate pertinenze a norma delle disposizioni vigenti, le unità immobiliari accatastate con le categorie C2 – C6 – C7 destinate e utilizzate a servizio dell'abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato, purchè inserite nello stesso complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale di residenza

2. Al numero massimo di 3 unità immobiliari appartenenti alle categorie specificate nel precedente comma i possessori di unità immobiliari rientranti nelle agevolazioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento possono applicare la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale di residenza.

3 - Nel caso in cui la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale di residenza sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è consentito detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze così come individuate ai commi 1 e 2.

4 - Per usufruire di detta agevolazione, a pena di decadenza, il contribuente deve presentare apposita comunicazione sui moduli predisposti dal Comune entro il termine previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 14 – Agevolazioni sulle locazioni di immobili ad uso abitativo.

1. *(La Giunta Comunale,)* Con l'apposito atto di determinazione delle aliquote e delle detrazioni si può stabilire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, una aliquota ridotta per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone "concordato" dalle Associazioni di categoria ai sensi della legge 431/98. La sussistenza di tale condizione deve essere segnalata in denuncia ovvero comunicata per iscritto se la denuncia stessa è già stata presentata.

Art. 15 - Immobili posseduti da enti non commerciali

1. Qualsiasi immobile comunque destinato a servizio degli edifici di culto di proprietà e utilizzato dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione è esente purchè non utilizzato per altri fini. A Tal fine deve essere presentata dai soggetti interessati apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

2. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che posseduti, dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, siano anche dallo stesso utilizzati. *(L'esenzione si applica anche nel caso che i fabbricati siano utilizzati con comodato o uso gratuito da una ONLUS.)*

Art. 16 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia e/o nuova costruzione.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 del presente articolo ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 17 - Terreni fuori campo di applicazione dell'ICI

1. Qualora i terreni agricoli siano solo coltivati occasionalmente, senza strutture organizzative (i cosiddetti orticelli), sono da considerarsi esclusi dal campo dell'applicazione ICI qualora il contribuente abbia rilasciato, anteriormente, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, di tale condizione.

Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio **2008**.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.